28 GENNAIO 1958

621^a SEDUTA

MARTEDÌ 28 GENNAIO 1958

Presidenza del Vice Presidente DE PIETRO e del Presidente MERZAGORA

INDICE

Congedi	25987	Stato contribuisce in via ordinaria» (97) (Seguito della discussione):
Corte costituzionale:		Trabucchi, relatore
Trasmissione di sentenza	25988	
Disegni di legge:		«Trattamento economico degli ufficiali giudi- ziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari dal 1º
Annunzio di presentazione	25987	luglio 1955» (2335) (Discussione e approvazione):
Deferimento all'approvazione di Commissioni permanenti	25987	GAVINA
Presentazione di relazioni	25988	PICCHIOTTI 26001 ROMANO Antonio, relatore 26000
«Attribuzioni degli organi del Governo della Repubblica e ordinamento della Presidenza del		Scalfaro, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia
Consiglio dei ministri e dei Ministeri » (1688) (Seguito della discussione e approvazione):		Interpellanze:
PRESIDENTE 25988 e p AGOSTINO FRANZA MOLINELLI 25988	25991 25991	Per lo svolgimento: 26004 Gavina 26004
Schlavone, f.f. relatore	25989	Interrogazioni:
TADDEI ZOTTA, Ministro senza portafoglio		Annunzio
« Partecipazione della Corte dei conti al controllo		Raccomandazioni adottate alla Conferenza internazionale del lavoro:
sulla gestione finanziaria degli Enti a cui lo		Trasmissione ,

28 GENNAIO 1958

Presidenza del Vice Presidente DE PIETRO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17). Si dia lettura del processo verbale della seduta del 23 gennaio.

MERLIN ANGELINA, Segretaria, dà lettura del processo verbale.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori Benedetti per giorni 1, Buizza per giorni 2, Pallastrelli per giorni 5, Zanotti Bianco per giorni 6.

Non essendovi osservazioni, questi congedi si intendono concessi.

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa:

del senatore Zanotti Bianco:

« Disposizioni in materia di lavori su cose d'interesse artistico o storico protette dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089 » (2405);

del senatore Ciasca:

« Esami di abilitazione per la libera docenza » (2406);

del senatore Raffeiner:

- « Provvidenze a favore degli invalidi di guerra alto-atesini » (2408);
- « Estensione dei benefici previsti in favore dei combattenti e reduci agli alto-atesini che

hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche » (2409).

Comunico inoltre che è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro della pubblica istruzione:

« Revisione degli organici degli operai permanenti delle Soprintendenze e degli Istituti di Antichità e Belle Arti e disposizioni sulla nomina in ruolo del personale operaio temporaneo dei predetti istituti » (2407).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Annunzio di deferimento di disegni di legge all'approvazione di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, valendosi della facoltà conferitagli dal Regolamento, il Presidente del Senato ha deferito i seguenti disegni di legge all'esame ed all'approvazione:

della 5^a Commissione permanente (Finanze ϵ tesoro):

« Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato » (2210-B), d'iniziativa dei deputati Colitto, Cappugi e Pastore, Scalia, Dal Canton Maria Pia ed altri, e Berlinguer ed altri, previo parere della 1ª Commissione;

della 6^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Inquadramento del personale direttivo e docente delle scuole tecniche e delle scuole professionali femminili, nel ruolo A » (2386), di iniziativa del senatore De Luca Angelo, previo parere della 5ª Commissione.

DISCUSSIONI

28 GENNAIO 1958

Annunzio di presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Comunico che il senatore Jannuzzi, a nome della 3^a Commissione permanente (Affari esteri e colonie), ha presentato la relazione sul seguente disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi, conclusi a Stoccolma, tra l'Italia e la Svezia, il 20 dicembre 1956: Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per regolare certe altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio; Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni » (2136).

Questa relazione sarà stampata e distribuita ed il relativo disegno di legge sarà iscritto all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Annunzio di trasmissione di sentenza della Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente della Corte costituzionale con lettera del 27 gennaio 1958 ha trasmesso copia della sentenza — depositata in pari data in Cancelleria — con la quale la Corte stessa ha dichiarato la illegittimità costituzionale della legge regionale approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 13 aprile 1957, recante: « Norme per l'applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge (dello Stato) 6 agosto 1954, n. 603, concernente l'istituzione di un'imposta sulle società e modificazioni in materia di imposte indirette sugli affari » (Sentenza n. 5 del 1958).

Annunzio di trasmissione di Raccomandazioni adottate alla Conferenza internazionale del lavoro.

PRESIDENTE. Comunico che il Ministro degli affari esteri ha trasmesso i testi delle Raccomandazioni adottate nel corso della 33 sessione della Conferenza internazionale del lavoro svoltasi a Ginevra dal 6 al 28 giugno 1956.

Le Raccomandazioni medesime sono state trasmesse alla competente Commissione del lavoro.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Attribuzioni degli organi del Governo della Repubblica e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri » (1688).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Attribuzioni degli organi del Governo della Repubblica e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri ».

Rimane da concludere l'esame dell'articolo 21. Ricordo che nella seduta del 23 gennaio l'Assemblea approvò l'emendamento del senatore Terracini tendente a sopprimere, nel primo comma dell'articolo 21 stesso, le parole: « di personale proprio ». Dato che, successivamente, il Senato approvò anche il secondo comma e l'emendamento del senatore Zelioli Lanzini al terzo comma, rimase da decidere se si dovesse o meno considerare precluso l'ultimo periodo del terzo comma, dalle parole: « Tale inquadramento », sino alle parole: « . . . per lo avanzamento ».

MOLINELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLINELLI. Per incarico del senatore Terracini, assente, debbo dichiarare che con la soppressione delle parole « di personale proprio » si deve intendere che i ruoli della Presidenza del Consiglio saranno coperti con personale proveniente dalle altre amministrazioni dello Stato, da trasferire nei ruoli organici della Presidenza del Consiglio. Si vuole cioè evitare l'assunzione di nuovo personale con conseguente ingrossamento della macchina burocratica dei Ministeri. In questo senso diventa logica la preclusione dell'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 21.

PRESIDENTE. Senatore Molinelli, ella ha chiarito il concetto del senatore Terracini, presentatore dell'emendamento soppressivo del

DISCUSSIONI

28 GENNAIO 1958

primo comma dell'articolo 21. Resta però sempre aperta la questione se l'ultimo comma dello stesso articolo debba considerarsi precluso, e su questo punco ella non si è espresso.

MOLINELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLINELLI. La questione che pone l'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 21 è quella di fissare in quale misura l'inquadramento debba essere fatto con personale della Presidenza del Consiglio e con personale proveniente da altri Ministeri. Chiarito il concetto del comma primo, questo ultimo periodo diventa superfluo e ne propongo la soppressione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, si rende necessario sospendere per alcuni minuti la seduta onde permettere alla Commissione di addivenire ad un accordo sulla questione, che è di una certa importanza.

Sospendo la seduta per alcuni minuti.

(La seduta, sospesa alle one 17,25, è ripresa alle ore 17,55).

SCHIAVONE, f.f. relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIAVONE, f.f. relatore. Dopo i chiarimenti forniti dal senatore Molinelli in sostituzione del senatore Terracini, propongo, a nome della Commissione, una modifica dell'emendamento apportato al primo comma. Do lettura della modifica come da me divisata: « La Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale di personale ad essa trasferito da altre amministrazioni dello Stato a norma del successivo terzo comma, nonchè di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato ». Questa è la proposta che faccio, in relazione alla quale propongo altresì che l'ultimo periodo del terzo comma sia soppresso.

MOLINELLI. Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. In relazione alla facoltà di cui all'articolo 74 del Regolamento, metto ai voti la nuova formula proposta dalla Commissione per il primo comma dell'articolo 21 con l'intesa che, a seguito di tale nuovo testo, si intende soppresso l'ultimo periodo del terzo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 21 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(E approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

MERLIN ANGELINA, Segretaria:

Art. 22.

Fino a quando non venga istituito, ai sensi dell'articolo 6, il Comitato di ministri per il coordinamento in materia economico-finanziaria, il Comitato interministeriale per la rico-struzione continuerà ad esercitare le proprie attribuzioni.

PRESIDENTE. Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato). .

Si dia lettura dell'articolo 23.

MERLIN ANGELINA, Segretaria:

Art. 23.

Le attribuzioni spettanti alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nei riguardi dei sottoindicati enti pubblici, associazioni e fondazioni, sono devolute:

a) al Ministero dell'interno per l'Unione italiana ciechi, l'Associazione nazionale ex internati, l'Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento e dalla guerra di Liberazione, l'Associazione nazionale fra le famiglie italiane dei Martiri per la libertà della Patria, l'Associazione nazionale fra sinistrati

621^a SEDUTA DISCUSSIONI 28 GENNAIO 1958

e danneggiati di guerra, l'Associazione nazionale profughi dall'Africa, la Fondazione « Pro Juventute », la Fondazione solidarietà nazionale pro-partigiani e vittime della lotta di Liberazione, il Consiglio nazionale delle donne italiane;

- b) al Ministero della difesa, per l'Istituto del Nastro Azzurro fra combattenti decorati al valor militare, l'Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini;
- c) al Ministero della pubblica istruzione, per l'Istituto Enciclopedia Italiana, l'Esposizione Quadriennale di Roma, l'Esposizione Triennale di Milano, la Fondazione «Giorgio Cini»;
- d) al Ministero dei lavori pubblici, per l'Ente edilizio fra mutilati e invalidi di guerra;
- e) al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'Istituto arti e mestieri per gli orfani dei lavoratori morti in guerra «F. Roosevelt».

La Commissione interministeriale per la formazione degli atti di morte e di nascita non redatti o andati smarriti o distrutti per eventi bellici è trasferita al Ministero di grazia e giustizia.

Le Commissioni per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e per le ricompense sono trasferite al Ministero della difesa.

PRESIDENTE. I senatori Taddei, Ferretti, Messe e Barbaro hanno presentato un emendamento al primo comma, lettera b), tendente a sopprimere le parole: «l'Istituto del Nastro Azzurro tra combattenti decorati al valor militare ».

Il senatore Taddei ha facoltà di svolgerlo.

TADDEI. L'articolo 23 stabilisce, alla lettera b), che le attribuzioni della Presidenza del Consiglio nei riguardi dell'Istituto del Nastro Azzurro, fra combattenti decorati al valor militare, siano devolute al Ministero della difesa. Alla Presidenza del Consiglio rimarrebbero così le attribuzioni relative alla vigilanza sulle altre associazioni combattentistiche. Ora, non è qui il caso di stabilire se sia più opportuna la dipendenza da un Ministero militare anzichè dalla Presidenza del Consiglio, ma si tratta di capire il perchè di questa

discriminazione, in quanto alla Presidenza del Consiglio rimarrebbe devoluta la vigilanza su tutte le altre associazioni combattentistiche, e precisamente l'Associazione nazionale combattenti e reduci, l'Associazione famiglie dei caduti, l'Assocazione mutilati e invalidi, e perfino il Gruppo medaglie d'oro che, nessuno potrà negarlo, ha una completa affinità con l'Istituto nazionale del Nastro Azzurro. Nè si può dire che togliere una sola associazione alla Presidenza del Consiglio possa alleggerire, almeno in modo apprezzabile, i servizi relativi alla Presidenza del Consiglio stesso.

Si può anche pensare che le finalità di ordine generale che persegue l'Istituto del Nastro Azzurro non giustificano in alcun modo la competenza specifica del Ministero della difesa, in quanto esse non si differenziano dalle finalità che perseguono le altre associazioni combattentistiche, comune essendo lo scopo di unire gli sforzi di tutti i reduci per mantenere inalterato lo spirito di amor patrio ed il sentimento del dovere, a parte ogni considerazione sui legami spirituali che evidentemente legano tutti i combattenti, decorati o non decorati, alle varie Armi a cui hanno avuto l'onore di appartenère.

Per questi motivi, ed anche in accoglimento del desiderio espresso dal Consiglio nazionale dell'Istituto del Nastro Azzurro, oso sperare che l'emendamento da me proposto sia accolto all'unanimità.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

SCHIAVONE, f.f. relatore. La Commissione è favorevole all'emendamento.

ZOTTA, Ministro senza portafoglio. Anche il Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo alla lettera b) del primo comma dell'articolo 23, proposto dai senatori Taddei ed altri, emendamento accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(E approvato).

28 GENNAIO 1958

Metto ai voti l'articolo 23 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi. (E approvato).

Si dia lettura degli articoli successivi.

MERLIN ANGELINA, Segretaria:

Art. 24.

Restano ferme le disposizioni vigenti relative alla composizione del Gabinetto e della Segreteria del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio.

(È approvato).

Art. 25.

Sono abrogate, per le parti ancora in vigore, la legge 12 febbraio 1888, n. 5195, sui Sottosegretari di Stato; il regio decreto 14 novembre 1901, n. 466, sulle attribuzioni del Consiglio dei ministri; la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche; la legge 4 settembre 1940, n. 1547, ed ogni altra disposizione contraria od incompatibile con quelle della presente legge.

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

AGOSTINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGOSTINO. Signor Presidente, quando io ebbi l'onore di iniziare la discussione di questo disegno di legge, dissi che vi erano delle osservazioni da fare, che vi erano degli emendamenti da proporre, ma che sostanzialmente accettavamo il disegno di legge, che noi lo volevamo, perchè siffattamente veniva ad essere soddisfatto uno dei postulati principali della nostra Costituzione. Abbiamo cercato di modificare, ma in senso buono, il testo proposto dalla Commissione. Molti dei nostri emendamenti sono stati respinti, forse per dei pre-

concetti, forse perchè si pensava che, provenendo da noi, non potessero essere costruttivi, mentre in realtà da parte nostra non vi è stato un atteggiamento politico, vi è stata la buona volontà, per ogni argomento, affinchè il testo nuovo della legge rispondesse ai principi della Carta costituzionale e non fosse in contrasto con essi.

Abbiamo ottenuto poco, ma non importa; nè importa che non sia stata approvata la norma relativa alla delega al Governo ad emanare, nei due anni successivi all'entrata in vigore della legge, le norme riguardanti l'organizzazione della Presidenza del Consiglio, gli organici, eccetera. Non importa, perchè questo significa che da parte del Parlamento si vuole una discussione approfondita, consapevole, responsabile di argomenti non lievi. Vi è anche stata, da parte nostra, una ragione politica: una ragione di fiducia. Non abbiamo fiducia nell'esecutivo, nell'attuale Governo, in ordine all'attuazione di quella che avrebbe dovuto essere la delega.

Questa legge, particolarmente senza la delega, soddisfa, se non al 100 per cento, per una buonissima percentuale la nostra aspettativa e i nostri desideri, ed è per questi motivi che il Gruppo socialista voterà a favore del testo approntato dall'Assemblea.

FRANZA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANZA. Il disegno di legge all'esame si propone lo scopo di dare attuazione, come è detto nella re'azione, all'ultimo comma dell'articolo 95 della Costituzione riguardante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri.

Indubbiamente il testo ha il pregio di presentare in forma organica la materia già prevista nelle leggi vigenti emanate fino al 1940, ma, nell'apprezzabile tentativo di operare, nel quadro dei principi posti dalla Costituzione della Repubblica, il riordinamento non va oltre i limiti di un prudente aggiornamento. E pertanto il disegno di legge non poteva essere destinato a sollevare interesse. A giudicare poi dalle opinioni espresse durante la discus-

621^a SEDUTA DISCUSSIONI 28 GENNAIO 1958

sione, le critiche, favorevoli tutte all'iniziativa e, per quanto riflette il contenuto del disegno di legge, prevalentemente favorevoli, si sono limitate alla materia contemplata.

In conseguenza mi è sorto il dubbio che la mia visione del problema delle attribuzioni degli organi del Governo della Repubblica e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri fosse errata e perciò ho preferito tacere.

Ma nel momento in cui vado ad esprimere voto favorevole sul disegno di legge, così come è stato concepito, mi corre l'obbligo di presentare, sia pur brevemente, alcune mie osservazioni in alcune delle materie non contemplate e che, a mio avviso, essendo di rilevante importanza, meritano tutta la nostra attenzione.

Un ordinamento della Presidenza del Consiglio nel quadro dei principi posti dalla Costituzione della Repubblica, in un ordinamento cioè in cui Parlamento, Governo e Magistratura, su piani diversi, esercitano direttamente propri poteri senza concorso del Capo dello Stato, non può essere considerato sul piano strettamente amministrativo, così come è stato fatto, ma va posto sul piano politico-costituzionale, non essendo — per sua natura materia questa che possa essere demandata all'iniziativa individuale dei Presidenti del Consiglio e non potendo valere a conferire stabile e tranquilla regolamentazione le cosiddette norme di consuetudine. Tutto ciò, beninteso, senza incidere nel campo delle funzioni del Capo dello Stato, funzioni originario, connaturali al principio di unificazione dei poteri ma non implicanti responsabilità.

In un ordinamento della Presidenza del Consiglio non può essere trascurato, ad esempio, l'istituto della proposta, atto politico che va definito e configurato e che, quale attribuzione del Presidente del Consiglio, sta alla origine stessa del Governo. Così non può non essere previsto l'istituto della revoca, atto politico che può investire i componenti stessi del Governo allorquando sorgano ostacoli all'unità dell'indirizzo dei Ministeri od all'attuazione delle decisioni del Governo e della politica generale del Governo.

Nello stesso modo va considerato l'istituto della controfirma, il quale va anch'esso definito come atto politico autonomo, senza di che sarebbe vano tentare di configurare il principio della responsabilità, il quale merita tutta la considerazione del Parlamento, sembrandomi evidente che tale principio debba soprattutto investire il campo delle attribuzioni fondamentali dei Ministri, a cominciare dalla sollecita e leale applicazione delle leggi, dalle richieste di registrazione con riserva alla Corte dei conti per riconosciuta violazione di legge, dalla onesta applicazione dei regolamenti di ogni tipo.

Per far cenno poi dei rapporti tra la Presidenza del Consiglio e le Camere legislative, mi pare che l'articolo 1 del disegno di legge, statuendo in merito alle materie che vanuo sottoposte al Consiglio dei ministri, sulla base di ordine del giorno prestabilito in via autonoma dal Presidente del Consiglio, non tenga conto delle materie che, deliberate dalle Camere, o su iniziativa delle Camere, vengono trasmesse al Governo.

Quando nell'articolo 14 del disegno di legge si attribuisce alla Presidenza del Consiglio il compito di curare le relazioni del Governo con gli altri organi costituzionali, si fa riferimento, per quanto riflette il potere legislativo, al problema dei rapporti per lo svolgimento concordato della normale attività legislativa. Ma mi si permetta di osservare che l'accenno, troppo generico, è un segno di grave superficialità nella considerazione del problema. In un ordinamento della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri non avrebbe dovuto essere trascurato il tema dell'armonizzazione con i regolamenti delle Camere per la parte riflettente i rapporti col Governo e coi Ministri.

Ma il grave non è in ciò soltanto. Purtroppo i rapporti fra Governo e Camere sono visti esclusivamente sotto l'aspetto dello svolgimento dell'attività legislativa, vale a dire dell'azione più o meno palese per la formazione dell'ordine del giorno dei lavori e della presenza dei rappresentanti del Governo in Aula e in Commissione. Ma l'aspetto serio dei rapporti è nell'attuazione dell'indirizzo deliberato dalle Camere anche al di fuori dell'attività legislativa. Così è, ad esempio, per le mozioni e per gli ordini del giorno. Così per le richieste d'referendum ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, così per le petizioni prese in considerazione dal Parlamento e via dicendo.

621a SEDUTA

DISCUSSIONI

28 GENNAIO 1958

Nè va trascurato il problema delle garanzie collettive ed individuali conformi alla funzione costituzionale delle Camere e dei parlamentari, garanzie che, genericamente affermate, non si estrinsecano correttamente sul piano dei rapporti con l'Esecutivo. È stato giustamente osservato che i rapporti fra la Presidenza del Consiglio e le Camere rientrano nelle attribuzioni fondamentali della Presidenza del Consiglio, che non è opportuno delegare a Ministri senza portafoglio una siffatta attribuzione, tanto più che, in concreto, come abbiamo potuto constatare fin qui, nessuno dei Ministri senza portafoglio, investito di così alto compito, ha compreso l'importanza della funzione e in ogni modo nessuno mai ha saputo costituzionalmente esplicarla.

Sono convinto che la Costituzione non ponga preclusioni per la nomina dei Ministri senza portafoglio, ma essi altro non possono essere che collaboratori diretti del Presidente del Consiglio con compiti di coordinamento in ordine all'attività di un gruppo di Ministeri affini.

Infine un campo nuovo di rapporti tra gli organi costituzionali va schiudendosi e non soltanto per questioni di precedenza. Un regolamento delle prerogative forse si impone anche per quanto riflette i rapporti con il Consiglio dell'economia e del lavoro, la cui importanza — in una necessariamente estensiva interpretazione delle funzioni del Consiglio — andrà assumendo particolare rilievo nel nuovo assetto economico che l'Italia sarà tenuta a darsi nel quadro dell'Europa unita. E per intanto, anche quando nel disegno di legge si è fatto cenno all'ausilio di esperti, si è trascurato di far riferimento al Consiglio dell'economia e del lavoro.

Io sono certo che le questioni da me poste, come le molte altre di cui non ho parlato per brevità, verranno nel tempo in discussione, e perciò l'averle poste ora non ha il significato di riserva o condizionamento del voto favorevole che vado ad esprimere sul disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Avverto che, ove non vi siano osservazioni, la Commissione procederà al coordinamento formale del disegno di legge.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli Enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria » (97).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

TRABUCCHI, relatore. Onorevoli colleghi, io dovrei ringraziare l'onorevole Roda, l'onorevole Pesenti e l'onorevole Jannuzzi — ma mi pare che non sia presente nessuno dei tre — per i loro interventi su questo disegno di legge che ha indubbiamente un'importanza fondamentale.

Poichè in questo momento noto lo sguardo un po' sorpreso dell'onorevole ministro Zotta, mi permetto di chiedere se si voglia discutere il disegno di legge in assenza del ministro Bo.

ZOTTA, Ministro senza portafoglio. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA, Ministro senza portafoglio. Il ministro Bo non è in grado di affrontare questa sera la discussione perchè lievemente infermo, pertanto io sono qui per sostituirlo. Nella eventualità che l'infermità perdurasse, dovrei replicare io stesso e in questo caso chiederei al Presidente un congruo periodo di tempo per esaminare ciò che è stato detto dai vari oratori.

PRESIDENTE. Quindi, contrariamente a quanto era stato progettato, la discussione di questo disegno di legge non potrà essere conclusa oggi stesso.

Invito, comunque, il relatore Trabucchi a procedere nella sua esposizione.

28 GENNAIO 1958

TRABUCCHI, relatore. Dicevo che il disegno di legge di cui stiamo trattando è veramente di notevole importanza, sia perchè si tratta di provvedimento di attuazione di norme costituzionali, sia perchè, proprio intorno a questo disegno di legge, alle proposte fatte dalla Commissione, alle osservazioni avanzate dalla stessa Corte dei conti sono sorte notevoli discussioni soprattutto negli ambienti extraparlamentari; negli ambienti parlamentari si è avuta forse un'eco delle discussioni riguardanti solo un punto, il controllo degli enti costituiti con apporto patrimoniale dello Stato.

Dovrei anzitutto rispondere, prima di entrare nel merito del disegno di legge, alle critiche che il senatore Roda ha mosso al testo della relazione, soprattutto perchè esso finisce con alcune parole di fiducia, anzi con la espressione della convinzione che questo disegno di legge, pur con efficacia abbastanza limitata, serva a migliorare il sistema attuale e ad introdurre un controllo di qualche effetto. Il senatore Roda ha ritenuto, non dico di censurare, ma di avanzare una severa critica alla mia fiducia, accusando il Parlamento di non aver ancora ripreso in toto la sua funzione di controllo sulle gestioni finanziarie dello Stato. Egli si è rifatto ad una sua giusta, anche se abbastanza vecchia, critica relativa al fatto che non si sono ancora esaminati i rendiconti degli esercizi che vanno dal 1941-1942 all'esercizio testè chiuso. Io sono lieto di poter dire al senatore Roda che, per lo meno per gli esercizi fino al 1948-49, prima che si chiuda questo turno di sedute del Senato, si dovranno discutere i rendiconti, perchè i disegni di legge relativi sono all'ordine del giorno e la relazione è in stampa. D'altra parte, la discussione sugli enti controllati dovrà essere fatta per ora solo in sede di resa dei conti dell'amministrazione fra i vari esercizi finanziari.

Il senatore Roda si è anche un po' lamentato perchè è rimasta senza eco una lunga relazione stesa dalla Corte dei conti su alcuni enti tra quelli che sono o dovrebbero essere controllati e che operano nell'ambito dell'attività dello Stato, e precisamente su quegli enti sui quali la Corte dei conti stessa è tenuta a riferire in base alla legge del 1939, modificata dalla legge del 1942. Disse il senatore Roda che da due anni ormai abbiamo tale relazione e non ne abbiamo ancora discusso. Debbo ripetere che l'occasione per discuterne sarà il dibattito sui rendiconti: in quella sede potremo esaminare infatti quello che la Corte dei conti ha riferito al Parlamento e potremo vedere se ci siano da fare osservazioni anche circa il modo con cui alcune gestioni sono state tenute. È certo però che le gestioni che dobbiamo approvare riguardano periodi — quello immediatamente precedente alla guerra, quello della guerra e quello immediatamente successivo - in cui le gestioni degli enti non hanno seguito una direttiva particolare, ma sono state necessitate dalla situazione in cui operavano. L'urgenza grande ed anche l'interesse per il controllo che il Parlamento potrebbe esercitare sono venuti meno, proprio perchè si è trattato di gestioni necessitate e non di gestioni ispirate da particolare volontà di operare in un senso determinato nel mondo economico.

Presidenza del Presidente MERZAGORA

(Segue TRABUCCHI, relatore). Il senatore Pesenti ha fatto osservazioni, che ineriscono soprattutto al testo del disegno di legge, in quanto egli si preoccupa della posizione in cui verrebbero a trovarsi alcuni enti, e particolarmente quelli ai quali lo Stato non contribuisce in via ordinaria, ma è costretto a contribuire in fasi successive attraverso apporti di capitali di volta in volta richiesti ed accordati. Credo che su questo punto potremo rispondere al senatore Pesenti, come al senatore Jannuzzi, esaminando i principi informatori del disegno di legge.

Dobbiamo dire ancora che, dopo che la 5ª

28 GENNAIO 1958

621a Seduta DISCUSSIONI

Commissione aveva esaminato il disegno di legge, è intervenuto un fatto nuovo: la costituzione del Ministero delle partecipazioni statali, per cui si avrà la possibilità di discutere gli orientamenti politici di tutte le aziende a partecipazione statale in sede di discussione del preventivo di spesa ed eventualmente del consuntivo del Ministero delle partecipazioni. Il disegno di legge di cui noi stiamo trattando non prevedeva e non prevede, nel testo in cui oggi viene all'esame del Senato, l'esistenza del Ministero delle partecipazioni; ma io credo che l'azione della Corte dei conti, che noi regoliamo con questo disegno di legge, potrà integrare, ed essere integrata a sua volta, da quello che sarà il controllo politico del Parlamento da attuarsi in sede ordinaria o straordinaria attraverso il controllo dell'attività del Ministero delle partecipazioni statali.

Venendo al merito del disegno di legge, osservo che il punto fondamentale sul quale la Commissione ha ritenuto di richiamare la vostra attenzione è proprio quello della precisazione degli enti ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria. L'articolo 100 della Costituzione stabilisce infatti che la Corte dei conti partecipa al controllo appunto degli enti ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria. Ha ritenuto ora la Commissione che non possano essere considerati enti alla cui gestione lo Stato contribuisce in via ordinaria, gli enti costituiti con apporto di capitale dello Stato.

Il senatore Pesenti ha osservato che vi sono enti, come l'Istituto per la ricostruzione industriale, i quali, in vari periodi, di mano in mano che hanno avuto ed hanno bisogno di capitali, hanno richiesto e richiedono fondi allo Stato, ed ha espresso l'avviso che anche tali enti possano essere considerati fra quelli alla cui gestione lo Stato contribuisce in via ordinaria. Sembra a me, ed è sembrato alla Commissione, che sia chiara invece la distinzione per la quale questi enti vanno esclusi.

Vi possono essere enti ai quali lo Stato dà vita autonoma, pur contribuendo una volta tanto alla loro creazione con un apporto totale o parziale di capitale. Per questi enti lo Stato, nel momento in cui delibera, attraverso gli organi del potere legislativo, di attribuire loro funzioni che non ritiene di poter far assume-

re ai propri uffici e di affidare loro determinati capitali perchè possano realizzare i fini stabiliti sul piano della concorrenza o su quello particolare del monopolio, determina anche i limiti dell'azione da svolgere ed eventualmente i controlli ai quali l'azione stessa deve essere soggetta. Non si tratta di enti che rimangano collegati stabilmente e con carattere di continuità all'azione dello Stato, se non attraverso la vigilanza del Ministero delle partecipazioni, ma di enti ai quali si concede una determinata autonomia patrimoniale, anzi si attribuisce una personalità giuridica autonoma, affidando loro un determinato capitale, perchè agiscano entro ben certi confini e con più o meno certe finalità.

Viceversa vi sono altri enti ai quali lo Stato non solo dà vita, ma attribuisce anche la possibilità di avere contributi costanti dalle sue casse oppure di percepire direttamente tributi.

Le situazioni sono veramente diverse. Mentre infatti per gli enti della prima specie, una volta che si è determinata la destinazione del capitale assegnato, si può contemporaneamente stabilire, in considerazione delle particolari funzioni che essi devono svolgere, quali possono essere, anzi quali saranno i legittimi controlli; per gli altri enti, invece, bisogna stabilire il modo di controllare se di anno in anno, in relazione a quello che col mutare dei tempi andranno a percepire, i fondi saranno bene utilizzati o se saranno realizzati effettivamente i mezzi che si concede il diritto di richiedere. La situazione, ripeto, è indubbiamente diversa ed indubbiamente deve essere regolata diversamente.

Qui però non si tratta di determinare da parte nostra, con facoltà, diciamo cosi, libera, l'unificazione o la distinzione di questi due gruppi di enti, dal punto di vista del controllo. È la Costituzione che ha stabilito che debbono essere determinate con speciale legge le modalità di controllo per gli enti ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria, e non si può (secondo quello che è stato il parere della Commissione per la quale ho l'onore di riferire) considerare contribuzione ordinaria quella che esige una legge speciale per la costituzione di un patrimonio, una legge speciale ogni volta che il patrimonio si aumenta, una legge spe-

621a SEDUTA

DISCUSSIONI

28 GENNAIO 1958

ciale — come diremo poi — ogni volta che si concede una garanzia. La contribuzione ordinaria, sia essa in forma diretta attraverso la partecipazione alla spesa sia attraverso la percezione di contribuzioni o di tributi, è cosa diversa dalla partecipazione al capitale ed anche dall'assunzione di debiti con la garanzia dello Stato.

Ecco perchè si è voluto mantenere limitato, con il disegno di legge in esame, il campo di applicazione delle norme che si dettavano; non perchè si siano voluti sottrarre definitivamente altri enti alle opportune forme di controllo. Le forme di controllo specifico stabilite da questo disegno di legge si adattano a quegli enti che usufruiscono regolarmente, con una determinata periodicità, dei contributi dello Stato sul bilancio ordinario o straordinario, oppure che hanno il diritto di percepire tributi direttamente dai contribuenti oppure hanno il diritto di partecipare al gettito delle imposte.

Per questi particolari enti è sembrata opportuna la sistemazione legislativa proposta.

Ciò non vuol dire, ripetiamo, che debba essere eliminata ogni altra forma di controllo alla quale si possa pensare per enti che comunque agiscano nel campo e sotto le direttive statali o che abbiano avuto da parte dello Stato contribuzioni costitutive di patrimonio o che siano autorizzati con garanzia dello Stato ad assumere obbligazioni.

Per gli enti dei quali si interessa in modo particolare questo disegno di legge, si prevede il controllo della Corte dei conti; controllo che però è soltanto successivo ed esterno, perchè si è particolarmente voluta caratterizzare così la funzione della Corte dei conti secondo la sua forma regolare, secondo la sua migliore tradizione di una Magistratura che esamina i conti dall'esterno: esamina cioè i conti che le sono presentati, controlla la gestione dal punto di vista contabile e non partecipa alla gestione. Per altri enti invece si studieranno altre forme.

In base alla legge del 1939 la Corte dei conti nominava suoi rappresentanti negli organi di gestione, o, per dir meglio, negli organi di controllo degli enti costituiti per iniziativa dello Stato.

Questa partecipazione agli organi di controllo ha dato luogo qualche volta a risultati notevoli, anche per i rilievi fatti e per i suggerimenti dati agli organi amministrativi; talvolta invece ha dato luogo agli inconvenienti che facilmente derivano dal fatto che l'organo di controllo, messo a contatto diretto con le difficoltà che l'amministrazione deve incontrare, finisce col non funzionare con la rigidità e la freddezza con cui deve funzionare un organo di controllo contabile.

Per questo motivo — e su questo punto è stata pienamente d'accordo anche la Corte dei conti — si è pensato che il controllo debba essere esterno e successivo, e che debba cessare, per lo meno per questo gruppo di enti, la partecipazione della Corte dei conti alla vita interna degli enti stessi, anche nella forma della partecipazione agli organi di controllo istituzionali.

Molto ha discusso la Commissione in argomento, perchè è sembrato che un controllo successivo ed esterno non possa quasi mai prevenire, diciamo così, i mali che possono essere causati da una cattiva amministrazione, in quanto, anche se il controllo successivo resta utile, esso, una volta che cattiva amministrazione ci sia stata, non ne può togliere di mezzo le tristi fatali conseguenze.

La nostra esperienza potrebbe dirci però che è sempre molto difficile prevenire la cattiva amministrazione e le sue conseguenze, perchè l'amministrazione appare quasi sempre buona a chi vi sovraintende, ed anche operazioni che potevano assumere carattere speculativo, e che successivamente possono essersi manifestate disastrose, apparivano normalmente operazioni buone a chi deliberava.

Chi opera nel campo economico non opera con la stessa serenità di chi agisce nel campo amministrativo. Quest'ultimo conosce quel che gli è lecito e quello che non gli è lecito fare, ciò che è conforme alla legge e ciò che non lo è, e può assumere un'iniziativa o una altra, entro limiti perfettamente determinati. Chi opera invece nel campo economico ed in concorrenza agisce in base alla previsione di quella che potrà essere un'eventualità futura, l'effetto globale dell'azione non solo propria, ma anche degli altri enti e delle persone in concorrenza con le quali opererà. Ogni determinazione di chi sia a capo di un ente che agi-

DISCUSSIONI

28 GENNAIO 1958

sce nel mondo economico è frutto della conoscenza degli strumenti di cui egli può disporre, della conoscenza sempre relativa degli strumenti di cui possono disporre i suoi concorrenti, della conoscenza dei fatti economici passati, di una presunzione di quello che può essere l'andamento economico futuro, della presunzione, ma non conoscenza di quelle che possono essere le direttive e le reazioni di chi agisce in contrapposizione.

È sempre una previsione, quasi un'intuizione, che ispira chi opera nel mondo economico, particolarmente chi opera nel mondo concorrenziale; una previsione che può dare una certa percentuale di sicurezza, ma non dà mai la sicurezza assoluta.

Pertanto, quando lo Stato crea degli enti perchè operino nel campo economico, evidentemente crea enti che si devono trovare nella particolare posizione di chi debba operare senza una direttiva precisa da seguire, avendo soltanto la possibilità di agire in base a determinati dati conosciuti e a determinate incognite che gli sono, quando lo sono, presenti come tali. L'ente di Stato che opera nel campo economico agisce così con la possibilità di ottenere un successo ma senza la certezza di quello che potrà essere il risultato della sua azione.

È quindi assolutamente impossibile in linea pratica che si possa governare l'ente economico di Stato nel senso che si abbia la certezza della buona amministrazione. Molto spesso la amministrazione si può giudicare buona o cattiva solo a posteriori, in relazione ai risultati che si sono ottenuti, ai pericoli che si sono più o meno evitati ed altresì alle possibilità che aveva colui che operava nel campo economico di prevedere o non prevedere quello che è successivamente avvenuto; ma il giudizio, così facile a posteriori, è spesso impossibile a priori. Quando il senatore Roda criticava qui quello che possono aver fatto in periodi di guerra l'Ente per la ginestra o l'Ente per lo sparto e l'alfa, ha emesso un giudizio a posteriori, ed è stato un giudizio negativo di condanna; giudizio che potrebbe non essere però meritatamente negativo se gli amministratori di questi enti ci venissero a dire: « in periodo di guerra ci siamo trovati completamente distaccati dalle fonti di materie prime e tuttavia non abbiamo creduto di liquidare gli enti di cui avevamo la direzione perchè speravamo di riprendere la nostra attività, a guerra finita; fu una speranza che ora sappiamo infondata ma che poteva essere in quel momento, se non equiparabile a certezza, per lo meno giustificata, come frutto di calcolo di probabilità ».

La situazione si aggrava poi quando lo Stato crea degli enti perchè agiscano nel campo economico e magari concorrenziale in relazione a proprie determinate direttive di ordine politico-economico, il che corrisponde molto spesso alla funzione che lo Stato attribuisce agli enti che operano nella sua grande sfera; il concetto della buona amministrazione è in questi casi parzialmente limitato dal concetto delle finalità sociali o delle finalità economiche da perseguire. Quando ad un ente lo Stato attribuisce la possibilità o addirittura il compito di operare in funzione contraria all'andamento ciclico o in funzione sociale, anche se con risultati economicamente non positivi, oppure in funzione addirittura inerente agli specifici interessi statali in un determinato momento, sia pure con la possibilità di perdite, o quando ad un ente lo Stato impone certe operazioni per corrispondere a sue particolari necessità, diventa ancora più difficile il giudizio circa il risultato dell'amministrazione. Infatti - lo abbiamo visto e lo rivedremo parlando degli enti che hanno agito dal 1942 al 1948 per l'importazione di determinate materie prime — difficile è poter dire se le perdite siano attribuibili a cattiva amministrazione o alla natura degli specifici incarichi affidati, come quello di introdurre determinate merci anche a costi antieconomici perchè la Nazione possa costituirsi particolari scorte. Se la vendita di generi acquistati per fini politici è stata realizzata a prezzi inferiori perchè di certe scorte la Nazione non aveva in quel determinato momento più bisogno, chi può giudicare se la scelta del momento delle vendite sia stata buona o cattiva e quindi se le perdite siano state maggiori o minori di quello che potevano essere, per giudicare della buona o cattiva amministrazione? Ecco perchè quando si parla di un controllo che vada oltre il semplice controllo contabile, occorre considerare che è arduo poter entrare nel merito delle determinazioni prese dagli organi amministrativi e quindi è assai difficile poter costituire

621ª SEDUTA DISCUSSIONI 28 GENNAIO 1958

un controllo che non sia di natura politica, che non investe tutta l'azione governativa e, attraverso l'azione governativa, anche l'azione degli enti a partecipazione Statale.

Per queste ragioni dicevo prima che sarà molto più probabile e molto più facile che un controllo vivo si effettui attraverso la critica della gestione del Ministero delle partecipazioni e attraverso la vigilanza del Parlamento sulla gestione governativa, piuttosto che attraverso la revisione contabile pura e semplice, che potrà dare in molti casi un risultato positivo nonostante il risultato negativo dell'amministrazione, o potrà dar luogo a critiche di forma pur di fronte a risultati ottimi dal punto di vista invece della politica economica e della politica governativa. A questo proposito, è da ricordare che non è valso neppure il controllo interno ad evitare perdite anche gravi.

Ecco perchè, nella parte conclusiva della relazione, si è detto che bisogna avere una sufficiente fiducia; giacchè altrimenti bisogna cessare di affidare ad enti che esulano dall'amministrazione diretta dello Stato funzioni di azione diretta nel campo economico. Questo non toglie però che per ora il controllo contabile debba essere fatto e possa essere fatto nel modo con cui questa legge ve lo propone.

Abbiamo visto quali sono le caratteristiche fondamentali del controllo in genere della Corte dei conti. Attraverso la presentazione dei conti alla Corte, attraverso la possibilità della Corte di richiedere elementi, notizie, dati e documenti, cioè d'avere particolari notizie, si giungerà ad una deliberazione formale della Corte sulla regolarità dei conti presentati e, con la relazione della Corte dei conti al Parlamento, si farà luogo all'approvazione finale. È certo che con questo sistema, se vi saranno delle critiche o delle osservazioni su criteri amministrativi fondamentali, così come se vi saranno dei rilievi sulle manchevolezze palesatesi sulla base dei dati contabili, la Corte dei conti ne riferirà al Parlamento dandogli il modo di intervenire. Se si addiverrà invece soltanto ad un'approvazione formale dei conti, perchè non vi sarà nulla da dire, il Parlamento saprà che potrà esservi ancora luogo alla sua critica politica, la quale andrà al di là di quella che è la semplice critica contabile.

Vorrei aggiungere qualche cosa per quanto riguarda gli enti per i quali lo Stato concede le sue garanzie. Lo debbo fare anche perchè il senatore Jannuzzi si è domandato che differenza sussista tra gli enti ai quali lo Stato concede un contributo regolare e gli enti ai quali lo Stato invece concede la sua garanzia. Sembra a me che la differenza sia fondamentale: anzitutto perchè gli enti per i quali lo Stato concede la sua garanzia la ottengono in base ad una legge, e quindi si trovano, dal punto di vista della straordinarietà della contribuzione. nella stessa situazione nella quale si trovano gli enti per i quali lo Stato costituisce un capitale. Nel momento in cui il potere legislativo dà la garanzia, esso si deve assicurare che l'amministrazione sia tale che la garanzia stessa non diventi mai efficiente, così che lo Stato non possa venire chiamato in causa; oppure sarà necessario che il potere legislativo conceda la garanzia dello Stato sapendo che gli enti a favore dei quali la garanzia è data non potranno far fronte ai loro oneri e che quindi lo Stato dovrà intervenire: in questi casi la garanzia sarà corrispondente ad un contributo ritardato.

In relazione alle finalità per le quali la garanzia è stata data, debbono essere stabilite le norme di controllo, che debbono essere fissate di volta in volta anche perchè la garanzia è di solito data nelle forme più differenti e per operazioni di natura diversissima. È data per obbligazioni emesse da Istituti che operano nel campo dei lavori pubblici; è data per obbligazioni assunte da enti pubblici locali; è data per obbligazioni che si fanno assumere agli enti locali per pareggiare delle situazioni deficitarie e quindi con la quasi certezza della necessità di un futuro intervento dello Stato; è data perfino per operazioni che vengono assunte da consorzi di privati. In sostanza è data in forme così diverse caso per caso, che determinare un sistema unico e generale di controllo per tutti i casi nei quali lo Stato concede la sua garanzia significherebbe stabilire un controllo con norme così vaghe e generiche che difficilmente esso potrebbe attuarsi in una forma efficace. Molto meglio, se si vuole che sussista un controllo, che esso sia determinato caso per caso.

Onorevoli colleghi, un secondo punto sul quale si richiama la vostra attenzione è il fatto che la Commissione che ha esaminato - 25999 --

DISCUSSIONI 28 GENNAIO 1958

il disegno di legge ha voluto fare in modo che non si aggravasse il lavoro della Corte dei conti, perchè non si arrivasse all'impossibilità di un funzionamento effetivo. Vi è un'infinità di enti piccoli o grandi ai quali lo Stato dà contributi in via ordinaria. Abbiamo citato nella nostra relazione le mutue coltivatori diretti, che essendo una per ogni comune, sono press'a poco ottomila, alle quali dovremmo oggi aggiungere le mutue per le malattie degli artigiani, per le quali pure lo Stato contribuisce in via ordinaria; e dovremmo anche aggiungere altri enti ai quali lo Stato contribuisce, distribuiti in tutta la Nazione.

Se noi volessimo pretendere o pensare che la Corte dei conti possa espletare il controllo solo per questi 15-16.000 enti comunali, dovremmo creare un sezione della Corte dei conti talmente pletorica che sarebbe addirittura impossibile farla funzionare oppure dovremmo pensare che il controllo debba ridursi a vedere se le somme sono fatte regolarmente, senza arrivare ad un esame effettivo del come si sono spesi i denari dello Stato e del modo con cui la spesa è stata più o meno documentata. Noi stiamo per approvare tra poco un altro disegno di legge in cui stabiliamo il contributo dello Stato per gli enti provinciali per il turismo: dovremmo sottoporre alla Corte dei conti anche i bilanci degli enti per il turismo? Certamente no. Perciò già il disegno di legge governativo era sulla linea che ha continuato a seguire la Commissione, nel senso di togliere di mezzo tutti gli enti di natura locale. Si sono voluti escludere anche tutti gli enti di così piccola importanza da non richiedere un intervento di natura statale, poichè l'importanza della funzione deve essere in relazione all'importanza dei fenomeni controllati. Ecco perchè si vuole che la Corte dei conti possa controllare solo quegli enti che veramente meritano un esame approfondito, che pesano notevolmente sul bilancio dello Stato, o che hanno veramente diritto al prelevamento dalle imposte di un contributo fisso, determinato e notevole.

Questo non vuol dire, ripeto, che anche sugli enti di natura locale non possa o non debba essere effettuato un controllo di natura contabile o politica, ma tale controllo non può essere quello della Corte dei conti. Si sono volute escludere poi le società costituite sotto la forma di società commerciali; se si vuole che determinati scopi si perseguano sotto forma di società commerciale, è giusto che il controllo avvenga attraverso gli organi determinati per quel tipo di persone giuridiche. Si è invece voluto mantenere il controllo anche sugli enti che agiscono con la partecipazione dello Stato in secondo grado, cioè non direttamente, ma attraverso l'azione di enti di Stato; in sostanza in questi casi il problema rimane identico.

Con ciò si è detto tutto quello che si poteva e si doveva dire in aggiunta alla relazione. Non vogliamo chiudere questo nostro breve intervento con una nuova manifestazione di speranza. Forse lo possiamo chiudere con l'espressione della certezza che, limitato così come è stato limitato, il controllo della Corte dei conti sarà funzionante. Se noi lo volessimo estendere, probabilmente avremmo una funzionalità minore. Ci auguriamo invece che, attraverso l'azione diretta della Corte dei conti, possano anche essere segnalati quei casi nei quali è giusto intervenga il Parlamento. Siamo sicuri poi che, attraverso la discussione dei rendiconti, che sta avviandosi verso la normalità, si avrà anche il controllo politico; controllo politico che si sta esercitando attualmente attraverso interventi sporadici, ma che dovrà esseré effettuato sistematicamente, ente per ente, attraverso il referto del relatore e la discussione.

Ci auguriamo anche che nella nuova legislatura si possa affrontare il problema del modo col quale possa essere seguita l'azione dei singoli enti ai quali lo Stato non partecipa in via ordinaria, ma ha partecipato o parteciperà sia attraverso la costituzione del capitale, sia attraverso la concessione di determinate garanzie, in modo da non togliere loro l'ind pendenza e la libertà di azione assolutamente necessarie e da non limitarne la capacità attiva e la possibilità di immediato intervento, ma in modo da poter accertare se essi seguano le direttive date dal Parlamento e dal potere esecutivo, attraverso il Ministero delle partecipazioni statali. Con questo disegno di legge non si vuole regolare tutta la materia. Esso entra in un quadro generale che dovrà essere completato.

621ª SEDUTA DISCUSSIONI 28 GENNAIO 1958

Noi stiamo assistendo ad una rivoluzione nell'azione statale, iniziatasi, si può dire, con questo secolo e che va continuamente estendendosi. L'azione dello Stato continua ad evolversi ed è perfettamente inutile criticare il fenomeno per cui lo Stato entra di più nell'economia, partecipa alla vita economica e cerca di influire su di essa. È naturale che questo avvenga nel regime moderno: è richiesto dalle funzioni che oggi si attribuiscono allo Stato. Bisogna però che cerchiamo di fare in modo che tale azione corrisponda alle finalità che il popolo assegna, attraverso il Parlamento, alla azione dello Stato, finalità che il Potere esecutivo deve perseguire anche nel momento in cui indica o impone le sue direttive agli enti da esso controllati.

Il disegno di legge che si sta esaminando si incardina nel complesso dell'azione dello Stato, ma non esaurisce tutto il campo dei controlli. Il campo dei controlli sarà esaurito attraverso il complesso delle norme elastiche ma precise che assicureranno il collegamento tra il Parlamento e queste lontane ma attivissime propaggini dello Stato.

Con ciò ritengo di poter concludere. Spero che il Senato, approvando il disegno di legge, dia prova di aver compreso la volontà del Costituente e di conoscere ancora quale sia la reale funzione a cui oggi si vuole adempiano gli enti che agiscono nel campo dell'attività statale, liberamente ma non senza controllo, con facoltà di iniziativa e con una sorveglianza la quale permetta la loro attività ma contemporaneamente impedisca l'illecito o l'arbitrio o ciò che semplicemente non sia conforme ai principi generali. (Applausi).

PRESIDENTE. Data l'assenza del Ministro competente, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Trattamento economico degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari dal 1º luglio 1955 » (2335).

PRESIDENTE. Avverto che, in conformità alla richiesta fatta dal Governo, sulla quale vi è l'accordo dei Gruppi, passeremo ora alla discussione del disegno di legge: « Trattamento economico degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari dal 1° luglio 1955 », iscritto al n. 21 del punto secondo dell'ordine del giorno.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ROMANO ANTONIO, relatore. Onorevoli colleghi, io potrei rimettermi alla relazione scritta, e quindi avrei ben poco da dire.

Come è noto, il disegno di legge ha tre precedenti. Il precedente fondamentale è la legge delega; gli altri due sono costituiti rispettivamente dal decreto presidenziale 4 febbraio 1955, n. 23, e dal decreto del Presidente della R pubblica 17 agosto 1955, n. 676.

Con il primo venne fissato un assegno integrativo mensile netto per tutti gli impiegati dello Stato e all'articolo 4 si fece riserva di estendere detto assigno ad alcune categorie di personale. Tra queste categorie venne compresa quella degli ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari. Col successivo decnoto 17 agosto 1956, n. 767, all'articolo 23 fu sciolta questa riserva e si disse che, in materia di conglobamento, l'assegno integrativo veniva corrisposto anche a dette categorie degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. Il disegno di legge in esame sostanzialmente intende attuare questa parità di trattamento tra le categorie degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari e gli altri dipendenti dello Stato; esso realizza questa parità di trattamento in base a due principi, cioè fissando un minimo per gli ufficiali giudiziari e un minimo per gli aiutanti ufficiali giudiziari, rapportati al trattamento economico fatto rispettivamente ai vicesegretari e agli applicati aggiunti dell'ordinamento gerarchico dei dipendenti dello Stato. Inoltre viene riconosciuto il diritto alla tredicesima mensilità.

In sede di Commissione furono formulati due emendamenti. Col primo si volle eliminare la riduzione del 5 per cento sul trattamento economico dal 1º luglio 1955 al 30 giugno 1956, e col secondo la riduzione del 10 per cento per gli anni successivi, in base al principio della

DISCUSSIONI

28 GENNAIO 1958

parità di trattamento; venne altresì ridotta nei giusti limiti la delega data al Governo con l'articolo 6.

Successivamente, in seguito alla distribuzione della relazione, si è dovuto constatare che si è incorsi in due errori materiali. Il primo si trova nell'articolo 3, dove si modifica l'articolo 159 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari: nell'ultima parte del primo comma di tale articolo si parla infatti di riduzione del 50 per cento. Si tratta, ripeto, di un errore materiale: originariamente si prevedeva una riduzione del 10 per cento, che fu eliminata con l'emendamento apportato, per cui bisogna correggere l'errore, giacchè altrimenti si recherebbe un danno gravissimo alla categoria degli aiutanti ufficiali giudiziari. Il secondo errore materiale è costituito dal fatto che, nella modifica apportata all'articolo 6, furono eliminate le parole « anche ad effetti diversi da quelli indicati dall'articolo 2, primo comma, dell'ordinamento medesimo», che erano nel testo governativo. Questa dizione è importante perchè gli ufficiali giudiziari attualmente, in caso di aspettativa, percepiscono, secondo gli anni di servizio prestato, la metà od un terzo dagli emolumenti, mentre, in base alla legge delega, al dipendenti dello Stato, in caso di aspettativa, viene corrisposto l'intero stipendio. Ora, dovendo attuare la parità integrale di trattamento per gli ufficiali giudiziari e per gli aiutanti ufficiali giudiziari, bisogna ritornare alla dizione del testo governativo, ripristinando questa frase. In tal modo si avvantaggeranno sia gli ufficiali giudiziari sia gli aiutanti ufficiali giudiziari in aspettativa.

Con queste osservazioni, ritengo che il disegno di legge possa essere approvato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.

SCALFARO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Onorevole Presidente e onorevoli senatori, il Governo sente il dovere di ringraziare la Presidenza per aver posto con tanta sollecitudine all'ordine del giorno questo provvedimento di legge, ed il Senato per essersi prestato con altrettanta sollecitudine

a discuterlo e a vararlo in Commissione qualche giorno addietro. Ringrazio il relatore per le sue osservazioni e non ho altre precisazioni da aggiungere. Si tratta, come gli onorevoli senatori hanno letto prima ed ascoltato poi, del provvedimento relativo al conglobamento (per usare un termine ormai diventato tecnico) per gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari. Accetto le due correzioni materiali all'articolo 3 e all'articolo 6. Credo che con questo provvedimento il Governo abbia proposto — e la Camera ed il Senato votandolo compiano — un atto di giustizia nei confronti di due categorie che hanno indubbiamente molti meriti nell'aiuto all'amministrazione della giustizia.

PICCHIOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCHIOTTI. Onorevole signor Presidente, noi ci rendiamo conto dell'urgenza di questo disegno di legge. Avremmo dovuto, per fare veramente un coordinamento intonato con il trattamento degli impiegati dello Stato, presentare qualche emendamento agli articoli 130 e 159, affinchè il conglobamento fosse in realtà eguale a quello dei dipendenti statali. Quando però le cose urgono e l'acqua è alla gola, è meglio contentarsi del poco piuttosto che del nulla.

Vuol dire che, in prosieguo, il tempo, igneo gigante e che supera la volontà degli uomini, armonizzerà tutto.

Volevo solo aggiungere questo: che il disegno di legge aveva ed ha per finalità quella di riunire in fraternità di animi gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti, che, secondo le parole sagge del Sottosegretario Scalfaro, costituiscono oggi materia molto incandescente a trattarsi. Penso che, essendo state associate le due categorie in questo nuovo clima di collaborazione, possa cessare l'inutile lotta interna, in un settore così delicato, quale è quello della giustizia.

Con questo augurio, noi del Gruppo socialista diamo voto favorevole al disegno di legge.

DISCUSSIONI

28 GENNAIO 1958

GAVINA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVINA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, per le considerazioni già svolte in sede di Commissione, considerazioni in base alle quali tutti gli esponenti delle diverse correnti politiche si sono trovati d'accordo sulla opportunità di approvare il disegno di legge in esame, a nome del Gruppo comunista, dichiaro che daremo il nostro voto favorevole.

NACUCCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NACUCCHI. Ha già accennato il senatore Gavina all'unanimità di consensi che questo disegno di legge ottenne in Commissione.

Desidero perciò associarmi alle considerazioni espresse dal relatore e dal Sottosegretario onorevole Scalfaro, annunciando, anche a nome delle destre, il voto favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art. 1.

Per il periodo dal 1º luglio 1955 al 30 giugno 1956 gli importi previsti dagli articoli 130, 142 primo comma, e dagli articoli 159 e 160 secondo comma, della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, sono riferiti a quelli degli stipendi delle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1956, n. 767.

Sono soppressi dal 1º luglio 1955 la indennità di carovita e le relative quote complementari, di cui al'primo comma dell'articolo 162 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, e successive modificazioni, nonchè l'assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 821.

La gratificazione annuale di cui all'articolo 162, secondo comma, della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è commisurata, per l'anno 1955, all'importo di una mensilità dell'indennità di carovita base fruita alla data del 30 giugno 1955.

(E approvato).

Art. 2.

A decorrere dal 1º luglio 1955, agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari sono concessi le quote di aggiunta di famiglia e l'assegno personale di sede nei limiti, con le norme e condizioni stabiliti per gli impiegati civili dello Stato.

(E approvato).

Art. 3.

A decorrere dal 1º luglio 1956 il primo e il secondo comma dell'articolo 130, il primo comma dell'articolo 142, il primo e il secondo comma dell'articolo 159, il secondo comma dell'articolo 160 ed il secondo comma dell'articolo 162 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 130 (Primo e secondo comma): « Agli ufficiali giudiziari che, mediante la percezione dei proventi di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del precedente articolo 109, al netto del 10 per cento per le spese, calcolato sull'ammontare complessivo dei proventi, nonchè della tassa di cui al successivo articolo 141, non vengano a conseguire annualmente un importo pari all'ammontare dello stipendio iniziale annesso alla qualifica di vice-segretario dell'ordinamento gerarchico degli impiegati civili dello Stato, compete a carico dell'Erario una indennità integrativa fino a raggiungere tale importo. Detto importo può essere progressivamente elevato all'ammontare degli stipendi iniziali annessi alle qualifiche di segretario aggiunto e di segretario, previo parere favorevole della Commissione di vigilanza e di disciplina, decorso il corrispondente periodo di servizio richiesto per l'ammissione allo scru621^a SEDUTA DISCUSSIONI 28 GENNAIO 1958

tinio degli impiegati civili dello Stato per il conseguimento delle suddette qualifiche.

Gli importi di cui al precedente comma sono suscettibili di aumenti periodici costanti, nei limiti, con le norme e le condizioni stabilite per gli impiegati civili dello Stato».

Art. 142 (Primo comma): « Qualora l'ammontare mensile dei proventi computabili ai fini dell'indennità integrativa al netto del 10 per cento per le spese, calcolato sull'ammontare complessivo dei proventi medesimi e della tassa di cui al precedente articolo 141, superi l'importo mensile dello stipendio al secondo aumento periodico annesso alla qualifica di segretario principale, l'ufficiale giudiziario deve versare all'Erario il 50 per cento della parte dei proventi riscossi che ecceda detto importo ».

Art. 159 (Primo e secondo comma): « Agli aiutanti ufficiali giudiziari che mediante la percezione dei proventi da essi riscossi, escluso il diritto fisso postale, non vengano a conseguire annualmente, al netto della tassa del 10 per cento, di cui al successivo articolo, in relazione all'articolo 141, un importo pari allo stipendio iniziale annesso alla qualifica di applicato aggiunto dell'ordinamento gerarchico degli impiegati civili dello Stato, compete a carico dell'Erario una indennità integrativa fino a raggiungere tale importo. Detto importo può essere progressivamente elevato all'ammontare degli stipendi iniziali annessi alle qualifiche di applicato e archivista, ridotto del 50 per cento, previo parere favorevole della Commissione di vigilanza e di disciplina decorso il corrispondente periodo di servizio richiesto per l'ammissione allo scrutinio degli impiegati civili dello Stato per il conseguimento delle suddette qualifiche.

Gli importi di cui al precedente comma sono suscettibili di aumenti periodici costanti nei limiti, con le norme e le condizioni stabiliti per gli impiegati civili dello Stato».

Art. 160 (Secondo comma): « Ai fini del versamento allo Stato della soprattassa del 50 per cento di cui al precedente articolo 142, i relativi importi sono commisurati allo sti-

pendio mensile al secondo aumento periodico annesso alla qualifica di archivista capo ».

Art. 162 (Secondo comma): « Nei casi previsti dai precedenti articoli 130 e 159, agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari è corrisposto, alla fine di ciascun anno, a carico dello Stato ed a titolo di gratificazione, un assegno pari all'importo del trattamento economico mensile garantito ai sensi degli articoli suddetti.

Qualora, invece, i proventi eccedano annualmente il trattamento minimo garantito ma non raggiungano anche l'importo della gratificazione annuale, è corrispota la differenza allo stesso titolo ».

PRESIDENTE. Su questo articolo, nella parte che concerne il primo comma dell'articolo 159 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, il relatore ha presentato un emendamento tendente a sopprimere le parole: « ridotto del 50 per cento ».

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 3 con questa modifica. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art. 4.

Qualora dall'applicazione delle disposizioni della presente legge risulti un trattamento economico inferiore a quello che sarebbe spettato in base alle precedenti disposizioni, la differenza è corrisposta a carico dell'Erario.

(E approvato).

Art. 5.

All'onere derivante nell'esercizio 1957-58 dall'attuazione della presente legge, valutato in complessive lire 120.000.000, si provvederà col normale stanziamento del capitolo n. 51

621ª SEDUTA

DISCUSSIONI

28 GENNAIO 1958

dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per il medesimo esercizio.

(E approvato).

Art. 6.

Il Governo della Repubblica è delegato a raccogliere in testo unico, entro il termine di due anni dalla pubblicazione della presente legge, le vigenti disposizioni sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti, apportandovi le modificazioni richieste dal loro coordinamento con le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686, nonchè le altre modificazioni necessarie per garantire il regolare ed efficiente espletamento dei servizi, ferme rimanendo le attuali qualifiche, attribuzioni e funzioni.

PRESIDENTE. Su questo articolo il relatore ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere dopo le parole: « 3 maggio 1957, n. 686 », le altre: « anche agli effetti diversi da quelli indicati dall'articolo 2, primo comma dell'ordinamento medesimo ».

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 6 con questa modifica. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzietta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(E approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(E approvato).

Per lo svolgimento di una interpellanza.

GAVINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVINA. Onorevole Presidente, vorrei richiamare la di lei attenzione e l'attenzione degli onorevoli colleghi su un argomento che dovrebbe essere posto all'esame del Senato e che riveste una particolare importanza. Si tratta dell'interpellanza (305) presentata a nome del Gruppo, dai colleghi senatori Terracini e Spezzano, in merito all'impegno preso alla Camera dei deputati dal Governo circa l'adozione di misure atte a compensare i Comuni delle minori entrate conseguenti l'abolizione del dazio sul vino. Tale impegno era nel senso di provvedere entro il 31 dicembre ultimo scorso, ma purtroppo non se ne è fatto nulla.

Siccome lei, signor Presidente, ha già invitato il Governo a voler fissare il giorno nel quale esso è disposto a discutere questa interpellanza, mi permetto questa sera di rinnovarle la mia preghiera, eventualmente riservandomi di chiedere in seguito l'applicazione dell'articolo 106 del nostro Regolamento, ove la data non fosse tempestivamente fissata.

PRESIDENTE. L'interpellanza potrebbe essere discussa nella seduta di venerdì.

GAVINA. Mi riservo di riferire questa comunicazione ai colleghi interpellanti.

PRESIDENTE. Anch'io mi riservo di confermare o meno la data perchè il mio non costituisce un impegno.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, premesso che l'azione veramente benemerita delle ex Cattedre ambulanti di agricoltura, fu

28 GENNAIO 1958

di grande efficacia al progresso agricolo e conseguente miglioramento dell'agricoltura nazionale. Tale azione si svolgeva dinamicamente, non solo con conferenze e corsi pratici di istruzione professionale, ma soprattutto con sopraluoghi in campagna presso i singoli produttori agricoli, per guidarli praticamente nel miglioramento delle coltivazioni e dell'allevamento del bestiame. Dagli agricoltori in genere e dai contadini in particolare il Cattedratico ambulante era accolto con molta deferenza e senso di viva simpatia, in quanto insegnava loro come ottenere una maggiore e migliore produzione dai campi. Nel contempo li istruiva mettendoli a cognizione dei progressi tecnici ed economici raggiunti con la applicazione di nuove norme tecniche scoperte dalla scienza e sperimentalmente controllate;

rilevato che da quando le cattedre ambulanti di agricoltura furono, con provvedimento legislativo del 1937, trasformate in uffici statali, cioè in Ispettorati provinciali dell'agricoltura, la loro funzione propulsiva e pratica si è andata via via attenuando, sia per i compiti amministrativi ad essi affidati dal Ministero, sia perchè privati in gran parte della facoltà di iniziativa senza il placet dell'Amministrazione centrale, sia per lo svolgimento delle sempre più numerose pratiche burocratiche connesse all'applicazione di provvedimenti legislativi, agli accertamenti statistici, ad indagini e conseguenti relazioni disposte dal centro, ecc. Di più, la limitazione dei mezzi finanziari disponibili per le missioni, ha reso meno facili gli spostamenti, nelle varie zone agrarie provinciali, degli stessi funzionari tecnici. Se è vero che essi attuano anche dei corsi di istruzione professionale, svolgono conferenze agrarie e conversazioni tecniche fra gli agricoltori, eseguono prove e campi dimostrativi, effettuano sopraluoghi in campagna, ecc. ciò avviene però quasi marginalmente in rapporto alla disponibilità del tempo ed ai mezzi finanziari assegnati dall'Amministrazione centrale. Di più la loro attività è distratta dalla partecipazione a numerose Commissioni e Comitati provinciali, da quella strettamente burocratica, riflettente la moltiplicata corrispondenza, il ricevimento quotidiano del pubblico che non ha sempre o solamente istanze tecniche da rivolgere all'Ispettorato, ecc. Di modo che, dalla premurosa ed assidua assistenza tecnica in campagna, dal lavoro di propulsione pratica per il progresso agricolo che caratterizzava le ex Cattedre di agricoltura. si è passati via via ad uno appiattimento burocratico di tali attività, ridotte al minimo, come è la caratteristica attuale degli Ispettorati;

accertato che questo minore contatto con la campagna e l'agricoltura operante, ha diminuito il mordente degli stessi Ispettorati, li ha allontanati sempre più dagli operatori agricoli, ed ha fatto vivamente rimpiangere le vecchie istituzioni, che in qualche provincia si cerca di ricostruire, al di fuori del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con danno anche dell'autorità degli Ispettorati in parola;

considerato che per conciliare le esigenze burocratiche dell'Ispettorato, con la funzione propulsiva ed assistenziale che nel campo tecnico dell'agricoltura dovrebbero avere, occorre modificarlo, meglio integrarlo, istituendo, nel suo seno, una Sezione specifica per la propaganda e l'assistenza tecnica, che sia però completamente sganciata da ogni obbligo burocratico, elastica e libera nel proprio funzionamento, soltanto coordinata nelle direttive tecniche, a quelle dell'Ispettorato, e che, in sostanza, si tratta di un servizio, che dinamicamente svolga in ogni provincia, quei compiti di assistenza tecnica in campagna, di istruzione professionale ai contadini, di propaganda dimostrativa, ecc. rimanendo a diretto e continuativo contatto coi produttori e cogli Enti locali che si interessano di agricoltura;

tenuto presente che il Ministro ha già disposto per la istituzione di tali Sezioni, denominate appunto di assistenza e propaganda, ma molte di quelle che già funzionano mancano di una sufficiente efficienza e, per di più non sono state sganciate dagli altri servizi burocratici dei rispettivi Ispettorati;

ed osservato che, viceversa, ciò dovrebbe farsi, con la massima sollecitudine, affidando l'incarico della reggenza delle dette Sezioni ad elementi tecnici specificatamente preparati, affinchè mettano a disposizione dell'agricoltura nazionale la loro matura esperienza pra-

621ª SEDUTA

DISCUSSIONI

28 GENNAIO 1958

tica, e che i funzionari in parola dovrebbero soprattutto possedere una inclinazione veramente sentita per questa forma di attività che, indubbiamente, è molto impegnativa e gravosa;

interrogo per sapere se e come si intenda colmare la grave lacuna lasciata dalla soppressione delle Cattedre ambulanti di agricoltura nell'assistenza pratica e nella istruzione tecnica, anche spicciola e perciò più efficace, agli agricoltori italiani (1318).

SCHIAVI.

- Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e delle partecipazioni statali, per conoscere:
- a) perchè non sia stata data pubblica notizia delle operazioni finanziarie attuate per acquisire allo Stato la maggioranza azionaria delle Società concessionarie di servizi telefonici, cui furono rinnovate le concessioni ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 6 giugno 1957, n. 374 e se non si reputi opportuno darne precisa notizia, anche se tardiva;
- b) se le condizioni rese pubbliche mediante comunicato alla stampa da « La Centrale » circa la cessione del pacchetto di maggioranza della T.E.T.I. corrispondano all'effettivo accordo intercorso con l'I.R.I.;
- c) in tal caso, perchè l'I.R.I abbia assunto ed a condizioni non certo di favore, l'obbligo di acquistare anche 2.250 mila azioni di minoranza della T.E.T.I., consentendo per di più che l'operazione si svolgesse attraverso « La Centrale » che ha colto l'occasione per obbligare gli azionisti a sottoscrivere azioni di una propria finanziaria, la S.I.F.I.;
- d) se la formula « valore reale » che (secondo il comunicato de « La Centrale ») sarebbe stata usata nel quesito sottoposto agli arbitratori incaricati di determinare il prezzo aperto di vendita delle azioni T.E.T.I., non sembri pericolosa per la sua imprecisione e latitudine;
- e) a quali condizioni sia avvenuto il rilievo del pacchetto di maggioranza della S.E.T.;
- f) se corrispondano a verità le voci correnti secondo cui, a parziale corrispettivo del-

l'acquisto delle azioni S.E.T., l'IIR.I. si sarebbe impegnata per speciali forniture da parte della ERIKSON, che controlla la cedente SETEMER;

- g) se nelle operazioni di rilievo dei pacchetti azionari della T.E.T.I. e della S.E.T. si sia tenuto presente:
- 1) che gli immobili funzionali della T.E. T.I. appartengono ad altra società collaterale « L'Edificio » e che la proprietà degli apparecchi interni compete ad altra società controllata sempre da « La Centrale », la S.E.T.;
- 2) che la SETEMER, oltre a possedere il pacchetto di maggioranza della S.E.T. possiede in proprio gli edifici e gli impianti interni in uso alla S.E.T.;
- h) se sia vero che le azioni T.E.T.I. e S.E.T. sono state attribuite direttamente all'I.R.I. anzichè alla S.T.E.T. che con tale attribuzione avrebbe potuto unificare il controllo finanziario delle cinque concessionarie telefoniche, cooperando a quell'unicità di indirizzo ed economia di gestione che avrebbe dovuto essere uno degli scopi principali dell'operazione;
- i) quali operazioni finanziarie abbia eseguito l'I.R.I. per procurarsi i fondi necessari alle suddette operazioni (1319).

CERUTTI.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, perchè, allo scopo di permettere all'interrogante la necessaria piena comprensione del contenuto della legge n. 2250 (« Devoluzione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare ») ed una conseguente responsabile presa di posizione, voglia confermare l'esistenza del decreto o dei decreti coi quali, secondo la dichiarazione del Ministro alla Camera dei deputati nella sedutà antimeridiana del 30 ottobre 1957, si è a suo tempo legittimata la posizione di alcuni funzionari, già comandati al Ministero, presso l'Alto Commissariato dell'alimentazione, la data della loro registrazione presso la Corte dei conti, 621a SEDUTA

DISCUSSIONI

28 GENNAIO 1958

il carattere di detta registrazione, l'avvenuta pubblicazione del decreto e dei decreti stessi con quei dati che ne acconsentano l'immediato reperimento (3512).

TERRACINI.

Al Presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno ed al Ministro dei lavori pubblici, per sapere per quali motivi a distanza di molti anni si tiene ancora sospesa la pratica per il completamento della strada Biancaville-Montalto-Pineta-Grande Albergo Etna in provincia di Catania, completa dei progetti tecnici e di ogni altra documentazione necessaria; e per sollecitare il loro personale intervento presso i competenti uffici da loro dipendenti perchè la medesima sia istruita senza ulteriore indugio e definita nella maniera più favorevole alle aspirazioni e agli interessi agricoli e turistici delle popolazioni della zona (3513).

CONDORELLI.

Al Ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti intende adottare per porre termine all'attività discriminatoria della Questura di Napoli nella concessione o meno del porto d'armi da caccia; e per sapere quali motivi ostano al rilascio della licenza di porto fucile al signor Gaetano Milano di Nicola da Cercola (Napoli) (Già orale n. 1229) (3514).

VALENZI.

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere:

- 1) se ritenga necessario di fare eseguire immediatamente i restauri alla Chiesa di Santa Maria degli Angeli di Palestrina che per vetustà e per i danni subiti dai bombardamenti durante la guerra minaccia di crollare da un momento all'altro. L'ingegner Corsetti dei vigili del fuoco di Roma in una sua obiettiva perizia ha rilevato la gravità delle lesioni e il pericolo imminente. La Chiesa costituisce un raro gioiello d'arte sacra che assolutamente occorre salvare;
- 2) i motivi per cui sono stati sospesi i lavori di riadattamento e di stabilità nella Cat-

tedrale di Palestrina che attendono da tempo il compimento (3515).

MENGHI.

Al Ministro della pubblica istruzione, ritenuto che nel dicembre 1956 l'Istituto italiano per l'Africa, sotto la presidenza del senatore Teresio Guglielmone, tenne a Napoli un riuscito convegno a carattere nazionale per l'ordinamento degli studi e delle ricerche in Italia relativi all'Africa e al Levante;

che a conclusione dell'importante dibattito fu approvata alla unanimità una mozione per cui - dopo aver riconosciuto che per la legge 15 marzo 1956, n. 154, il sopradetto Istituto ha la funzione di centro nazionale di documentazione e divulgazione dell'attività africanista italiana, di osservazione, studio, ricerche e propulsione per una idonea partecipazione alla vita, ai problemi ed al processo di evoluzione del continente africano, di espansione e potenziamento dei rapporti economici, culturali e di amicizia e collaborazione italo-africana, nel quadro dell'azione governativa ed in armonia con l'attività di istituti, enti ed accademie, che perseguono finalità analoghe — si segnalava la necessità che lo Stato si avvalesse degli organi di detto istituto per raggiungere lo scopo di incrementare gli studi e le conoscenze dell'Africa e del medio oriente, in conformità a concrete proposte formulate, chiede al Ministro se non ritenga intanto necessario di intervenire con i mezzi messi a sua disposizione dalle leggi affinchè:

- 1) l'Istituto orientale di Napoli, ispirandosi alle sue tradizioni riorganizzi nel suo seno un corso di studi specializzati nel quale le discipline storiche, geografiche, economiche, politico-giuridiche, sociali e linguistiche concernenti l'Africa ed il Levante trovino posto adeguato;
- 2) lo studio delle lingue africane ed orientali, eventualmente corredate da opportuni cenni sulle tradizioni, i costumi e l'economia dei Paesi africani ed orientali in rapporte all'Italia sia considerato come materia di studio opzionale anche nelle scuole e negli istituti ad indirizzo tecnico-professionale;

DISCUSSIONI

28 GENNAIO 1958

3) nelle facoltà di scienze politiche, scienze economiche e commerciali e di lettere tali discipline formino oggetto di un più diffuso insegnamento (3516).

MENGHI.

Al Ministro delle finanze, per sapere se la delega all'emanazione di testi unici concernenti le diverse imposte dirette, concessa al Governo in virtù dell'articolo 63 della legge 25 gennaio 1956, n. 1, abiliti il Governo stesso, in sede di coordinamento delle disposizioni vigenti, ad imporre nuovi tributi, o variarne la misura a carico di determinati soggetti, o ad esentare altri soggetti dai tributi in parola e per sapere altresì, in caso affermativo, entro quali limiti ed in base a quale disposto della legge di delega ciò possa avvenire (3517).

FERRETTI.

Al Ministro dei trasporti, per sapere se è informato:

- 1) che la stazione ferroviaria di Villarosa (Enna), comune di 12 mila abitanti, è ancora priva di illuminazione elettrica;
- 2) che l'Ente siciliano di elettricità ha preventivato per l'allacciamento la modesta spesa di lire 650.000.

Si desidera sapere se il Ministro è deciso ad accogliere la richiesta dell'E.S.E. e a superare con sollecitudine le difficoltà burocratiche, tenendo anche presente che a causa di un difficile trasbordo, derivato da notevole frana, i passeggeri vanno incontro a gravi disagi per l'assenza di una regolare illuminazione della stazione di Villarosa (3518).

Russo Salvatore.

Al Ministro della difesa, per conoscere i motivi per cui la pratica di pensione privilegiata ordinaria dell'ex militare Carà Calogero fu Francesco da Valguarnera (Enna) stagna negli uffici di codesto Ministero dopo che la Corte dei conti (terza sezione giuridica) in data 8 giugno 1955 accolse il ricorso dello stesso per tempestività della domanda e mentre il disgraziato, ex militare è paralizzato a causa del male che lo affligge, circondato da sette figli in minore età e sforniti di mezzi.

Si desidera sapere se è possibile evitare che un cittadino attenda cinque o dieci anni per vedere riconosciuto un suo diritto e se non creda di sottrarre il parere, sul diritto alla pensione, al Comitato Speciale, affidandolo ad un organo dipendente dal Ministero della difesa (3519).

Russo Salvatore.

Al Ministro della pubblica istruzione. Diversi laureati in scienze biologiche aspirano a partecipare al concorso per la cattedra di materie scientifiche nelle Scuole di avviamento (Tab. 2 Avv.) ed hanno presentato domanda per partecipare al concorso in atto sul fondamento del bando che elenca fra i titoli che vi danno accesso anche una laurea in scienze non meglio definita.

Ci sono tuttavia dei dubbi se la formula sia applicabile ai laureati in scienze biologiche, come peraltro sembrerebbe giusto.

L'interrogante desidera avere qualche chiarimento sulla questione e sapere se eventualmente il Governo potrebbe promuovere una disposizione legislativa, qualora fosse necessaria, per soddisfare le legittime aspirazioni dei laureati su ricordati (3520).

LAMBERTI.

Al Ministro delle finanze, per conoscere se non ritiene necessario, in sede di riordinamento di circoscrizioni da tempo predisposte, provvedere alla istituzione in Tricase (Lecce), comune capoluogo di Collegio Senatoriale, di un Ufficio distrettuale delle imposte dirette, da moltissimi anni reclamato (3521).

FERRARI.

Al Ministro dell'interno, per conoscere se non ritiene necessario, in sede di riordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in provincia di Lecce, istituire distaccamenti, da tempo 'predisposti, nei comuni di: Casarano, Tricase e Maglie, che per ubicazione meglio potrebbero servire per lenire le difficoltà dei servizi antincendi che da tempo sono stati insistentemente richiesti (3522).

FERRARI.

621ª SEDUTA

DISCUSSIONI

28 GENNAIO 1958

Al Ministro della marina mercantile, per conoscere se non ritenga necessario ed urgente, adempiendo a prescrizioni di legge, munire il Porto di Tricase (Lecce), di quarta classe, di un faro, soddisfacendo in tal modo alle esigenze delle categorie interessate (3523).

FERRARI.

Al Ministro delle finanze, per conoscere se non ritiene necessario, in sede di riordinamento di circoscrizioni da tempo predisposte, provvedere alla istituzione in Tricase (Lecce) centro capoluogo di Collegio Senatoriale, di un Ufficio del registro, da moltissimi anni reclamato (3524).

FERRARI.

Al Ministro del tesoro, per sapere quali sarebbero i motivi che avrebbero ostacolato o ostacolerebbero la estensione dei benefici di natura combattentistica disposti dalla legge 1º luglio 1955, n. 565, al personale dipendente dalle sezioni provinciali dell'alimentazione;

se ritiene il personale di cui trattasi « personale statale », così come a più riprese ha riconosciuto lo stesso Consiglio di Stato, ed in considerazione anche che moltissime unità sono state distaccate in altri Dicasteri ed attualmente gravano sui bilanci dei Ministeri delle finanze, tesoro, lavoro, interno ecc.;

se è vero che il Commissario per l'alimentazione allo sopo di applicare le suddette disposizioni al proprio personale dipendente ha già da tempo chiesto il relativo nullaosta a codesto Ministero:

se non ritiene che sia giunto il momento di disporre perchè con l'immediatezza che il caso richiede i suddetti benefici siano subito estesi al personale di cui alla presente interrogazione (3525).

DE LUCA Luca.

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 29 gennaio 1958.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 29 gennaio, alle ore 16,30 con il seguente ordine del giorno:

- I. Discussione dei disegni di legge:
 - 1. Trasformazione e riordinamento dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro (1472).
 - 2. Modificazione delle norme sul finanziamento degli organi turistici periferici e sul credito alberghiero (2238-*Urgenza*).
- II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli Enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria (97).

- III. Discussione dei disegni di legge:
 - 1. Durata dei brevetti per invenzioni industriali (1654).
 - 2. Montagnani ed altri. Concessione di licenze obbligatorie sui brevetti industriali (1854-*Urgenza*).

Istituzione di licenze obbligatorie sui brevetti per invenzioni industriali (2235).

3. Rendiconti generali dell'Amministrazione dello Stato per gli esercizi finanziari dal 1941-42 al 1947-48 (53).

Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1948-49 (591).

4. Conto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1948-49 (1708) (Approvato dalla Camera dei deputati).

Conto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1949-50 (1709) (Approvato dalla Camera dei deputati).

Conto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1950-51 (1710) (Approvato dalla Camera dei deputati).

5. Conti consuntivi del Fondo speciale delle corporazioni per gli esercizi finanziari dal 1938-39 al 1942-43 (433) (Approvato dalla Camera dei deputati).

28 GENNAIO 1958

- 6. Modificazione all'articolo 238 del Codice di procedura penale (1870) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- 7. Santero e Benedetti. Modifica allo articolo 68 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (1665).
- 8. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. MAGLIANO. Scadenza del termine di cui alla XI delle « Disposizioni transitorie e finali » della Costituzione (592-bis) (In prima deliberazione: approvato dal Senato il 25 luglio 1957 e dalla Camera dei deputati il 3 ottobre 1957).
- 9. CIASCA. Decentramento di uffici dal capoluogo a centri di Provincia (1202).
- 10. Deputati DI GIACOMO ed altri. Istituzione della provincia di Isernia (1902) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- 11. MAGLIANO. Istituzione della provincia del « Basso Molise » (1898).
- 12. Deputati SEGNI e PINTUS. Istituzione della provincia di Oristano (1912) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- 13. CAPORALI. Istituzione della provincia di Lanciano (1451).
- 14. Tomè ed altri. Costituzione della provincia Destra Tagliamento con capoluogo Pordenone (1731).
- 15. LIBERALI ed altri. Istituzione della provincia del Friuli Occidentale con capoluogo Pordenone (1770).
- 16. CIASCA. Costituzione della provincia di Melfi (1896).
- 17. SALOMONE. Istituzione della provincia di Vibo Valentia (1913).
- 18. Deputati PITZALIS e FRANCESCHINI Francesco. Revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e dei convitti annessi (2112) (Approvato dalla 6^a Commissione permanente della Camera dei deputati).
- 19. Ratifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce l'Unione Latina, firmata

- a Madrid il 15 maggio 1954 (2226) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- 20. Modifiche alla legge 29 aprile 1949, numero 264, e abrogazione della legislazione sulle migrazioni interne e contro l'urbanesimo (1678).
- 21. Prevenzione e repressione del delitto di genocidio (2009).
- 22. PALERMO ed altri. Trattamento di quiescenza e indennità di liquidazione a favore degli ufficiali di complemento e della riserva e sottufficiali non in carriera continuativa trattenuti in servizio volontariamente (378).
- 23. Disposizioni sulla produzione ed il commercio delle sostanze medicinali e dei presidi medico-chirurgici (324).
- 24. Trattamento degli impiegati dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Regioni ed Enti locali (141).
- 25. Tutela delle denominazioni di orgine o provenienza dei vini (166).
- 26. LAMBERTI. Assunzione nei ruoli statali degli insegnanti delle scuole secondarie di enti pubblici dichiarate soppresse per la loro sostituzione con analoghe scuole statali (1124).
- 27. TERRACINI ed altri. Pubblicazione integrale delle liste cosidette del l'O.V.R.A. (810-*Urgenza*).
- 28. BITOSSI ed altri. Integrazione salariale eccezionale per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili e affini (1379).
- 29. SPALLINO. Interpretazione autentica del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1953, n. 922, in materia di reati finanziari (1093).
 - 6° Elenco di petizioni (Doc. CXXV).
- 30. MERLIN Angelina. Norme in materia di sfratti (7).
- 31. Montagnani ed altri. Diminuzione dei fitti e regolamentazione degli sfratti (1232).
- 32. Deputato Moro. Proroga fino al 75° anno dei limiti di età per i professori

621ª SEDUTA

DISCUSSIONI

28 GENNAIO 1958

universitari perseguitati per motivi politici e decorrenza dal 75° anno del quinquennio della posizione di fuori ruolo per i professori universitari perseguitati per ragioni razziali o politiche (142) (Approvato dalla 6° Commissione permanente della Camera dei deputati).

33. Terracini ed altri. — Disposizioni relative all'esercizio della funzione di assistente per coloro che in conformità dell'articolo 6 della legge 23 giugno 1927, n. 1264, hanno conseguito il certificato di idoneità nell'arte odontotecnica (866).

IV. Seguito della discussione dei disegni di legge:

PICCHIOTTI. — Abrogazione e modifiche di alcune disposizioni del testo unico delle leg-

gi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento (35).

Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento (254).

TERRACINI ed altri. — Adeguamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alle norme della Costituzione (400).

La seduta è tolta (ore 19,20).

Dott. Alberto Alberti Direttore dell'Ufficio dei Resoconti